

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2744

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato UNGARO

Modifica all’articolo 10 della legge 27 ottobre 1988, n. 470,
in materia di rilevazione dei cittadini italiani all’estero

Presentata il 26 ottobre 2020

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge è volta a modificare il comma 1 dell’articolo 10 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, contenuto nel capo II, relativo alla « rilevazione dei cittadini italiani residenti all’estero », che recita: « Per le singole persone costituenti la popolazione residente, la rilevazione concerne le fondamentali notizie di stato civile ed anagrafico, il comune italiano di ultima residenza e di origine e l’iscrizione nelle liste elettorali ».

In sintesi, i cittadini italiani iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) sono costretti a rivolgersi all’ultimo comune italiano di residenza per l’adempimento di molteplici oneri burocratici.

Spesso, l’ultimo comune di residenza non coincide con il comune dove l’interessato ha la proprietà di un immobile, creando non pochi disagi ai nostri connazionali all’estero.

La presente proposta di legge persegue l’obiettivo di superare queste difficoltà e di dare ai cittadini iscritti all’AIRE la possibi-

lità di sostituire l’indicazione del comune italiano di ultima residenza con quella del comune italiano in cui hanno la proprietà di un immobile. In questo modo si renderà più semplice per i nostri connazionali residenti fuori del territorio nazionale il rispetto della legge n. 470 del 1988. Inoltre, si assicurerà un concreto risparmio economico ai cittadini iscritti all’AIRE che si devono spostare dai Paesi esteri di residenza al comune italiano dove essi sono proprietari di un immobile (si pensi, ad esempio, solo ai costi dei trasporti e degli affitti), agevolandoli dal punto di vista organizzativo.

A tale fine, la presente proposta di legge, composta solo dall’articolo 1, prevede una modifica al citato comma 1 dell’articolo 10 della legge n. 470 del 1988, introducendo la possibilità, per chi lo desidera, di fare le richieste riguardanti le fondamentali notizie di stato civile e anagrafico al comune italiano nel quale il richiedente è proprietario di un immobile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo le parole: « e l'iscrizione nelle liste elettorali » sono aggiunte le seguenti: « nonché il comune italiano nel quale la persona è proprietaria di un bene immobile; nel caso in cui la persona sia proprietaria di beni immobili situati in diversi comuni italiani, essa sceglie tra questi il comune che deve essere indicato ».

2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

